



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2567 del 22/11/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS FINO AL 31/07/2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Considerato che:

- il Comune deve garantire il servizio di assistenza presso gli scuolabus adibiti al trasporto scolastico, ai sensi del D.M. 31 gennaio 1997 e della Circolare D. G. n. 23, prot. n. 736 – Div. 43 dell'11 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- dall'anno scolastico 2011-12 il Comune deve provvedere al servizio di scodellamento nella sua interezza in quanto il Dirigente scolastico ha comunicato che i collaboratori scolastici non prendevano più in carico le c.d. funzioni miste, causa del decremento organico dei collaboratori scolastici;

Dato atto che i servizi ausiliari di refezione scolastica e assistenza scuolabus sono gestiti in forza di affidamenti diretti alla Società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl (ora SGDS MULTISERVIZI Srl) interamente posseduta e soggetta a direzione e controllo strutturale da parte di questa Amministrazione comunale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2010 ad oggetto: "RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. INDIRIZZI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27/33, L. 244/2007.", con cui è stato confermato il mantenimento della proprietà della società San Giorgio Distribuzione

Servizi, riconoscendo la coincidenza delle finalità istituzionali del comune con le attività in concreto svolte dalla società stessa, ivi compresi i servizi in parola;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 4/6/2015 ad oggetto: "Razionalizzazione delle società partecipate, adempimenti ai sensi della L. 23.12.2014 n. 190 art. 1 c. 611: autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni attualmente detenute", con cui è stata confermata, fra l'altro, la sussistenza delle condizioni legittimanti il mantenimento della partecipazione di controllo nella società di cui trattasi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 178 e s.m.i. ricognizione partecipate possedute. Determinazioni" con la quale si riconferma il mantenimento delle partecipazioni detenute da questo Comune per la sostanziale coincidenza con i criteri definiti dalle leggi statali in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 25/10/2018 "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i.. Ricognizioni partecipazioni possedute. Determinazioni." con la quale si riconferma il mantenimento delle partecipazioni detenute da questo Comune per la sostanziale coincidenza con i criteri definiti dalle leggi statali in materia;

Dato atto che i servizi di cui trattasi possono essere ricondotti allo schema dei servizi pubblici locali, privi di rilevanza economica, per quanto attiene ai servizi assistenza scuolabus e ausiliari di refezione scolastica, inquadrabili nel più ampio campo della pubblica istruzione;

Visto l'art. 4, D.L. 95/2012, come convertito con L. 135/2012, con cui al comma 8 si introduce il principio in base al quale, con decorrenza 1.1.2014, i servizi strumentali possono essere affidati in maniera diretta a società interamente possedute e soggette al controllo strutturale, ossia secondo l'istituto giuridico dell'in house providing di derivazione giurisprudenziale comunitaria;

Richiamati i contenuti delle note prot. n. 21743 del 15/09/2009 e prot. n. 22144 del 20/09/2009 da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, acquisite in sede istruttoria in occasione di un precedente rinnovo dell'assegnazione dei servizi, secondo cui l'affidamento diretto dei servizi ausiliari di mensa ed assistenza scuolabus, in ragione della loro ridotta dimensione in termini di popolazione interessata e dell'esiguo valore dei servizi, non è in grado di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato, per cui è da ritenere che non sussistono particolari motivazioni ostative dal fronte normativo di tutela dei principi comunitari di rispetto della concorrenza e le stesse considerazioni sono reiterabili per la proroga degli affidamenti diretti di cui trattasi in quanto da allora non sono intervenute rilevanti innovazioni legislative per quanto attiene i servizi pubblici privi di rilevanza economica né i servizi in scadenza sono mutati apprezzabilmente in termini di utenza servita e di valore complessivo dei servizi;

Visto il D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato e modificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;

Vista la deliberazione Anac n. 235 del 15.02.2017 pubblicata in G.U. n. 61 del 14.03.2017 e s.m.i.;

Viste le linee guida dell'Anac n. 7 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti le "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 235/2017 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

Dato atto che le linee guida 7 al punto 9.2 prevede che le amministrazioni interessate all'affidamento di servizi a società *in house*, possono presentare domanda di iscrizione ad un "Elenco" che sarà istituito presso l'Anac e che costituirà il presupposto legittimante per l'affidamento di servizi *in house*;

Dato atto che in ossequio ai punti 4 e 5 delle predette Linee Guida, questo Ente ha presentato richiesta di iscrizione del proprio organismo in house (Società San Giorgio Distribuzione Servizi srl - p.iva/c.f. 01780530448 - posseduta al 100% da questo Ente) protocollo Anac 0065937 del 26/07/2018;

Rilevato che la società partecipata ha tutti i requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione al predetto elenco delle società in house ma, alla data odierna, l'Anac non ha ancora avviato la richiesta di iscrizione della partecipata;

Dato atto che le stesse linee guida prevedono che "la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5 comma 1 del Codice dei contratti pubblici";

Considerato che, non avendo l'Ente ancora ottenuto l'iscrizione della propria partecipata nell'elenco delle società in house che costituisce il presupposto per l'affidamento del servizio alla propria partecipata, i contratti di affidamento dei servizi dovranno prevedere esplicita clausola di salvaguardia che attribuisce all'Ente la facoltà di risolvere, senza penali, il contratto di affidamento del servizio qualora non si dovesse pervenire all'iscrizione della partecipata all'apposito elenco;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 235 del 31/10/2018 ad oggetto "Affidamento servizi di pulizia locali comunali, assistenza scuolabus e ausiliari di refezione scolastica alla Società San Giorgio Distribuzione servizi srl: atto di indirizzo" con la quale è stata autorizzata la proroga a condizioni immutate dell'affidamento dei servizi di assistenza scuolabus ed ausiliari di refezione scolastica fino al 31/07/2019 con la possibilità di risolvere anticipatamente, senza penali, il contratto nel caso venga individuata una diversa modalità di gestione e di fatturazione di tali servizi o qualora non si dovesse pervenire all'iscrizione della partecipata all'apposito elenco;

Dato atto che con tale Deliberazione è stata confermato di effettuare il servizio assistenza scuolabus sia a favore degli alunni della scuola dell'infanzia, sia di quelli della scuola primaria e secondaria di I grado;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto dei servizi di refezione scolastica e assistenza scuolabus alla Società San Giorgio Distribuzione Servizi srl fino al 31/07/2019 a condizioni immutate con la possibilità di risolvere anticipatamente, senza penali, il contratto nel caso venga individuata una diversa modalità di gestione e di fatturazione di tali servizi o qualora non si dovesse pervenire all'iscrizione della partecipata all'apposito elenco, approvando lo schema di contratto allegato;

Dato atto che non è necessaria l'acquisizione di CIG in quanto trattasi di gestione "in house" di servizi (L. 136/2010);

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;

Rilevato che la **tariffa oraria** praticata è differenziata per qualifiche funzionali, e attualmente, si configura come segue, fatti salvi i futuri incrementi salariali per il rinnovo del C.C.N.L. Autonomie Locali: - **€ 20,50** – assistenti scuolabus e cuoca; - **€ 19,50** – assistenti mensa scolastica;

Considerato che su tale tariffa deve essere calcolata anche l'IVA;

Ritenuto di rinviare a successivi atti l'impegno di spesa relativo alla gestione dei servizi negli anni 2018 e 2019;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. di affidare** i servizi ausiliari di refezione scolastica e assistenza scuolabus alla Società San Giorgio Distribuzione Servizi srl (ora SGDS MULTISERVIZI Srl) fino al 31/07/2019;
- 2. di confermare** l'erogazione del servizio assistenza scuolabus sia a favore degli alunni della scuola dell'infanzia, sia di quelli della scuola primaria e secondaria di I grado;
- 3. di stabilire** la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, senza penali, nel caso venga individuata una diversa modalità di gestione e di fatturazione di tali servizi o qualora non si dovesse pervenire all'iscrizione della partecipata all'apposito elenco;
- 4. di approvare** l'allegato schema di contratto tra il Comune di Porto San Giorgio e la Società San Giorgio Distribuzione Servizi srl (ora SGDS MULTISERVIZI Srl) per l'affidamento dei servizi ausiliari di refezione scolastica e assistenza scuolabus fino al 31/07/2019;
- 5. di rinviare** a successivi atti l'impegno di spesa relativo alla gestione dei servizi negli anni 2018 e 2019.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2567 del 22/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **05/12/2018**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3209

Il 05/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2250 del 05/12/2018** con oggetto: **AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS FINO AL 31/07/2019**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/12/2018**